

STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata a capitale pubblico maggioritario con la denominazione

"FarmaCARMA S.r.l."

Alla Società potranno partecipare soggetti di diritto pubblico e di diritto privato.

Il socio privato deve essere persona fisica, laureata in farmacia con l'abilitazione professionale, in possesso dei requisiti di legge per la direzione di una farmacia.

ARTICOLO 2

OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione di farmacie;
- la vendita al pubblico dei prodotti medicinali, parafarmaceutici, omeopatici, galenici, veterinari ed ogni altro prodotto rientrante nell'attività di una farmacia aperta al pubblico;
- la produzione di prodotti, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di auto - diagnosi e di servizi rientranti nella sola categoria di quelli sanitari rivolti all'utenza;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili;
- l'informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e l'aggiornamento professionale;
- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e locale in particolare in rapporto con l'A.S.L. territorialmente competente.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, tecnico-scientifiche ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale.

La Società potrà partecipare alle gare per l'aggiudicazione di servizi pubblici, indette da Enti diversi dal Comune di Carmagnola ed inerenti le attività di impresa esercitate dalla Società.

La Società potrà altresì concedere garanzie reali e personali, tipiche ed atipiche

purché necessarie per l'esercizio della propria attività di impresa.

La Società potrà acquisire partecipazioni in altre Società o partecipare a consorzi che abbiano per oggetto sociale o consortile l'attività di impresa della Società o attività connesse e strumentali.

Il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della legge numero 197 del 5 luglio 1991, delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385, dell'appello al pubblico risparmio e delle attività mobiliari di cui al Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 e di tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

ARTICOLO 3

SEDE

La Società ha sede nel Comune di Carmagnola (TO).

ARTICOLO 4

DOMICILIO SOCI

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la Società, è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 5

DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2034 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

Per i finanziamenti dei soci si applicano le norme di legge.

ARTICOLO 7

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - CONFERIMENTI

La partecipazione sociale è rappresentata da quote partecipative nominali.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Qualora oggetto del conferimento sia una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della Società, il socio conferente potrà in qualsiasi momento sostituire la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento con il versamento a titolo di cauzione a favore della Società del corrispondente importo in denaro.

Il diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale spetta ai soci in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta.

I soci, all'unanimità, possono decidere che le quote emesse in sede di aumento

del capitale sociale siano emesse in misura non proporzionale ai conferimenti da ciascuno effettuati.

Ai soci che sottoscrivono le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano richiesta, spetta un diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote inoplate dagli altri soci a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; qualora l'aumento di capitale sociale non venga per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoplate, l'organo amministrativo può decidere di eseguirne il collocamento presso terzi, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale lo escluda.

Le decisioni dei soci relative all'aumento del capitale sociale mediante conferimenti di beni e/o attività diverse dal denaro, deve essere adottata all'unanimità dei soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del Codice Civile.

Con decisione unanime dei soci, all'organo amministrativo può essere attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale in denaro.

La decisione deve determinare i limiti e le modalità di esercizio nell'ambito della durata massima di 5 (cinque) anni a partire dalla data della decisione stessa.

Per quanto non modificato né derogato si fa riferimento all'articolo 2481 del Codice Civile.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO QUOTE E PRELAZIONE

E' vietato il trasferimento delle quote sociali "mortis causa".

Gli eredi e/o hanno il diritto di recesso dalla società secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Sono esclusi per due anni dalla data di costituzione della Società, atti di cessione delle quote di partecipazione e di costituzioni di diritti reali e di pegno sulle stesse.

Decorso il termine di cui al secondo comma del presente articolo e fermo restando che la partecipazione del Comune di Carmagnola non può essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria quota ad un terzo dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirla in acquisto agli altri soci mediante comunicazione all'Organo amministrativo che ne darà notizia all'interessato, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, per mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata all'Organo amministrativo ed all'offerente nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità della quota in vendita o di parte di essa in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato per l'intera quota offerta in vendita, il socio offerente potrà revocare l'offerta dandone comunicazione entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra per l'esercizio della prelazione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente il socio potrà cedere liberamente la parte della quota per la quale non sia stata esercitata la prelazione, purché ottenga il consenso dall'Organo amministrativo. L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione. In caso di diniego del gradimento è fatto salvo il diritto di recesso del socio cedente.

In ogni caso il cessionario potrà acquisire la qualità di socio a condizione che sia abilitato alla professione di farmacista ed abbia i requisiti per dirigere una farmacia, previo ottenimento del gradimento da parte dell'Organo amministrativo della Società stessa.

Inoltre qualora, nel rispetto del termine di cui al comma 2, il Socio privato intenda trasferire a terzi in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà in ogni caso darne preventiva comunicazione al socio pubblico, affinché il socio pubblico possa esprimere il proprio gradimento sul cessionario.

Qualora non abbia dato il gradimento sul terzo acquirente, il Socio pubblico è obbligato ad acquistare le quote del socio privato secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 9 del presente statuto, fatto salvo il diritto di recesso per il socio cedente.

Quanto sopra si applica anche in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o usufrutto su quote; si applica inoltre in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito.

ARTICOLO 9

RECESSO DALLA SOCIETA'

Oltre che nei casi individuati dall'articolo 2473 del Codice Civile, hanno diritto di recesso dalla società gli eredi e/o legatari in caso di morte del Socio privato.

In caso di recesso verrà liquidata al socio o ai suoi eredi nell'ipotesi di cui al primo comma la quota tenuto conto del valore di mercato della stessa che sarà

determinato mediante perizia asseverata a cura di esperto nominato di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino, su richiesta della parte più diligente.

ARTICOLO 10

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio privato sarà escluso dalla società per giusta causa nelle seguenti ipotesi:

- perdita dell'abilitazione professionale;
- radiazione dall'Albo dei farmacisti;
- condanna penale con sentenza passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati che riguardano l'affidabilità morale e professionale.

Al socio escluso verrà rimborsata la quota di partecipazione calcolata secondo i criteri di cui all'articolo precedente, previa detrazione delle eventuali spese e danni subiti dalla società.

Il Socio pubblico non può essere escluso.

ARTICOLO 11

ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società: l'Assemblea dei Soci, l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale, se imposto dalla Legge.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche non intervenuti, dissenzienti o astenuti dalla votazione.

ARTICOLO 13

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio del Comune di Carmagnola, per mezzo di lettera raccomandata a.r. spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.

Nella lettera raccomandata a.r. devono essere indicati la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nella stessa lettera raccomandata a.r. saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'Assemblea è comunque valida a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo ed i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne

è fatta domanda dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.

Per le decisioni dell'assemblea si applicano le disposizioni di cui all'art. 2479 bis del cod. civ.

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per appello nominale.

ARTICOLO 14

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono riservate all'Assemblea le competenze di cui all'art. 2479 cod. civ. nonché:

- a) - la restituzione ai soci, in tutto o in parte, dei finanziamenti effettuati;
- b) - tenendo conto degli indirizzi generali per la fruizione dei servizi dettati dal Comune di Carmagnola, la formulazione di pareri vincolanti sull'assunzione di nuove attività o servizi connessi alle attività costituenti l'oggetto sociale, sugli acquisti, le alienazioni e le permutate di beni immobili.

ARTICOLO 15

ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore unico.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., spetta al Comune di Carmagnola, a mezzo dell'organo competente, nominare l'Amministratore unico che potrà essere revocato soltanto dal Comune di Carmagnola.

L'Amministratore unico potrà essere scelto anche tra i non soci e dura in carica per un massimo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della sua carica.

ARTICOLO 16

COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo tassativo alla competenza dell'Assemblea.

L'Organo amministrativo ha quindi, fra le altre, la facoltà di acquistare, vendere, conferire e permutare beni mobili; consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e qualsiasi trascrizione ed annotazione di ogni specie, rinunciare ad ipoteche legali esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazioni presso il Debito Pubblico, le Casse Depositi e Prestiti, l'Istituto di Emissione, le Banche ed ogni altro ufficio pubblico o privato; nominare avvocati per qualsiasi grado di giurisdizione; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.

L'Organo amministrativo è autorizzato a nominare direttori o procuratori speciali ai quali potrà anche delegare la firma della Società, con le mansioni, cauzioni, retribuzioni e interessenze che crederà del caso.

Rientrano nella competenza dell'Organo amministrativo le decisioni in materia di operazioni commerciali o finanziarie, ivi compresi acquisti e vendite di beni immobili, mutui ed altre forme di finanziamenti, acquisto o cessioni di partecipazioni in altre Società, adesioni a consorzi, stipula di contratti di locazione, acquisto o cessione di aziende.

Tutte le spese sostenute dagli amministratori per l'esercizio del loro mandato sono interamente a carico della Società.

ARTICOLO 17

RAPPRESENTANZA E POTERI DI GESTIONE

La rappresentanza in giudizio della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, individuato al suo interno dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio potrà individuare al suo interno un Amministratore Delegato, al quale compete la gestione della società e la rappresentanza legale della stessa nei confronti dei terzi, con poteri congiunti e/o disgiunti secondo quanto stabilito dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 18

COLLEGIO SINDACALE

Il controllo della società, qualora imposto dalla legge, sarà affidato ad un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, tutti nominati dall'Assemblea la quale provvede anche alla nomina di due sindaci supplenti.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La remunerazione annua dei sindaci effettivi è stabilita dall'assemblea all'atto di nomina.

Spetta al Comune di Carmagnola, a mezzo dell'organo competente (Sindaco), la designazione di due sindaci effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e di un sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile.

ARTICOLO 19

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 20

UTILI

Gli utili netti conseguiti saranno ripartiti o assegnati secondo decisione assembleare.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei termini e con le modalità che saranno fissati dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 21

SCIOGLIMENTO SOCIETA'

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In particolare la Società si scioglierà oltre che per i casi previsti dalla legge, per vendita del diritto di titolarità della farmacia da parte del Comune di Carmagnola.

In tale caso i soci hanno diritto al rimborso delle quote di partecipazione secondo i criteri stabili dal precedente art. 9.

ARTICOLO 22

CONTROVERSIE

In caso di eventuali controversie sulla validità, interpretazione ed applicazione del presente atto, la decisione è demandata in via definitiva ed inappellabile al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà ritualmente e secondo diritto, osservando le disposizioni di cui all'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

La Parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al Giudice competente di cui al successivo art. 23.

La Parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi del presente articolo ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i trenta giorni successivi alla notifica di arbitrato, atto di declaratoria.

ARTICOLO 23

FORO COMPETENTE

Le controversie nascenti dal presente Statuto non compromesse in arbitrato sono deferite alla cognizione esclusiva del Foro di Torino.

ARTICOLO 24

RINVIO NORME

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata; il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

In via transitoria in sede di prima applicazione del nuovo testo dell'art. 15, gli attuali amministratori sono confermati nella carica fino al 30 settembre 2016. Successivamente provvederà alla nomina del nuovo amministratore unico il Comune, con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto nel testo come risulta sopra modificato.